TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA

Reclamo ex art. 41 bis comma 2 quinquies legge n. 354/1975

Per

Cospito Alfredo

Il sottoscritto Avvocato, difensore di Alfredo Cospito, nato a Pescara il 14/07/1967 ed attualmente ristretto presso la C.C. di Terni, con il presente atto propone reclamo ex art. 41 bis comma 2 quinquies O.P. avverso il decreto di sottoposizione al regime detentivo speciale adottato dal Ministro della Giustizia in data 4 maggio 2022 e notificato al difensore in data 6 maggio 2022.

Il decreto viene impugnato per i seguenti motivi:

I

Insussistenza dei presupposti normativi di cui al comma 2 dell'art. 41 bis O.P. legittimanti l'adozione del regime differenziato

Reputa la difesa che la sottoposizione del proprio assistito al regime speciale di detenzione di cui all'art. 41 bis commi 2 e 2 quater O.P. sia illegittima per l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti applicativi di cui al comma 2 della norma in esame, ovvero, in particolare, per l'attuale insussistenza "dell'associazione criminale, terroristica o eversiva" rispetto a cui la norma de

qua mira ad impedire i collegamenti tra i sodali ristretti in carcere e quelli che si trovano all'esterno.

Pertanto, al fine di compiutamente appalesare la fondatezza giuridica del presente atto di gravame, la difesa reputa dirimente effettuare una sintetica premessa in ordine alla ratio sottesa all'art. 41 bis O.P., per poi evidenziare, sulla scorta delle argomentazioni declinate nel decreto, ovvero del materiale probatorio posto a fondamento dello stesso,

- 1. l'insussistenza dei parametri normativi che regolano la materia rectius <u>la</u> non operatività della compagine associativa in relazione alla quale il Cospito è stato condannato -; l'illogicità del procedimento inferenziale che ha condotto all'adozione del decreto;
- 2. nonché infine l'illegittimo utilizzo dello strumento in esame, palesemente adottato per finalità distinte e in quanto tale avente natura ingiustificata e puramente afflittiva.

Incidentalmente, preme rappresentare come la verifica del tribunale di sorveglianza, in quanto organo giurisdizionale di merito, non é circoscritta al solo rispetto delle norme di legge costituenti il parametro del giudizio espresso nel decreto ministeriale, ma si deve estendere alla relativa motivazione in riferimento alle circostanze di fatto valutate, come desunte dalle fonti compulsate, per riscontrarne la valenza e l'idoneità rappresentativa della vitalità attuale della compagine associativa; della conseguente e correlata capacità del soggetto sottoposto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata e della sua pericolosità sociale; ed assicurare il collegamento funzionale tra prescrizioni imposte e tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza.

In ciò si apprezza la distinzione con i margini più limitati di intervento del sindacato del giudice di legittimità, riguardante il solo vizio di violazione di legge sostanziale e processuale e quindi esercitabile, quanto alla legalità della decisione sul reclamo, in riferimento ai parametri normativi che regolano il procedimento e la materia ed alla presenza di motivazione, reale ed effettiva, senza potersi addentrare in considerazioni sul materiale probatorio, né senza poter prendere in esame eventuali profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione (ex multis Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 18434 del 23/04/21).

- Inquadramento giuridico e ratio dell'art. 41 bis O.P.

Ebbene, l'art. 41bis O.P. contiene due distinte forme di sospensione delle normali regole di trattamento dei detenuti, imputati e condannati, e degli internati.

Il primo tipo di sospensione, contemplato dal comma 1 dell'articolo de quo, si applica ai singoli istituti penitenziari ed ha una matrice risalente nel tempo¹. Presupposto della misura è, in tale caso, una pericolosità interna all'Istituto e la sua funzione è quella di ripristinarvi l'ordine e la sicurezza, ragion per cui la sua durata deve essere strettamente necessaria al conseguimento di questo fine.

Il secondo tipo di sospensione delle normali regole di trattamento, previsto al comma 2², prevede che quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il Ministro della Giustizia ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui all'art. 4 bis comma 1 O.P. o comunque, dopo la riforma del 2009, per un delitto che sia

¹ Infatti, il legislatore con la legge n. 663 del 1986 ha stabilito che, in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della Giustizia possa sospendere temporaneamente, nell'istituto interessato o in parte di esso, l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati.

² Comma che è stato aggiunto in piena emergenza mafiosa dall'art. 19 D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e che poi successivamente è stato più volte modificato e da ultimo dall'art. 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94. La disposizione in esame è nata come temporanea: infatti l'efficacia dell'art. 41 bis comma 2 O.P. è stata ripetutamente prorogata per dieci anni fino al 31 dicembre 2002.

stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, **l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti penitenziari** che possano porsi in contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza.

Pertanto, **presupposto** del provvedimento è una **pericolosità esterna** all'istituto: la misura mira infatti a <u>recidere i collegamenti tra il detenuto o</u> internato e un'associazione criminale, terroristica o eversiva.

In merito alla conciliabilità del regime differenziato ex art. 41-bis O.P. rispetto al quadro costituzionale, numerosi sono stati gli interventi della Corte costituzionale che hanno definito non solo gli obiettivi cui tende tale regime, ma anche i limiti cui è soggetta la sua applicazione.

Pertanto, come chiarito da tempo dalla Consulta il regime differenziato **mira a contenere la pericolosità di determinati detenuti, proiettata anche all'esterno del carcere, impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà:** collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (in questi termini, Corte Cost., sent. n. 97 del 2020, n. 186 del 2018, n. 376 del 1997, n. 122 del 2017; ord. n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998).

In sostanza, viene puntualizzato, la sospensione delle regole ordinarie mira ad evitare che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando l'ordinaria disciplina trattamentale, possano continuare a impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose dell'organizzazione stessa.

Sinteticamente, la norma in esame mira a «rescindere i collegamenti ancora attuali sia tra i detenuti che appartengano a determinate organizzazioni

criminali, sia tra gli stessi e gli altri componenti del sodalizio che si trovano in <u>libertà»</u> (così, Corte Cost., sent. n. 97 del 2020, 186 del 2018, n. 122 del 2017 e n. 143 del 2013).

Quanto ai limiti cui soggiace l'applicazione del regime differenziato, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che, in base all'art. 41 bis O.P, è possibile sospendere solo l'applicazione di regole e istituti dell'ordinamento penitenziario che risultino in concreto contrasto con le richiamate esigenze di ordine e sicurezza. Correlativamente, la Consulta ha affermato non potersi disporre misure che, a causa del loro contenuto, non siano riconducibili a quelle concrete esigenze, poiché si tratterebbe in tal caso di misure palesemente incongrue o inidonee rispetto alle finalità del provvedimento che assegna il detenuto al circuito differenziato. Se ciò accade, non solo le misure in questione non risponderebbero più al fine in vista del quale la legge consente siano adottate, ma acquisterebbero un significato diverso, "divenendo ingiustificate deroghe all'ordinario regime carcerario, con una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale" (sentenza n. 351 del 1996).

Ancora, per evitare di imporre al detenuto o internato una prova diabolica – <u>non</u> essendo evidentemente possibile offrire la prova di ciò che non sussiste, cioè l'inesistenza di collegamenti con organizzazioni criminali, terroristiche o eversive³, ovvero, per ciò che concerne il Cospito, <u>l'inoperatività dell'associazione in relazione alla quale lo stesso è stato condannato</u> – la Consulta ha chiarito come è sempre doveroso fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della sospensione delle regole di trattamento penitenziario (sentenze n. 349 e 410 del 1993, n. 351 del 1996, n. 376 del 1997).

³ Cass. Pen., Sezione I, 24 febbraio 2004, Madonia, in Ced *Cass.* 227117; Cass. Pen., Sez. I, 28 aprile 2004, Di Martino, in *Cass. Pen.*, 2005, p. 2092.

La stessa Consulta ha poi aggiunto che il trattamento differenziato di cui all'art. 41 bis comma 2 O.P. – proprio perché trova la sua giustificazione nell'esigenza di "fronteggiare specifiche esigenze di ordine e sicurezza discendenti dalla necessità di prevenire ed impedire i collegamenti fra detenuti appartenenti a organizzazioni criminali, nonché fra questi e gli appartenenti a tali organizzazioni ancora in libertà" – richiede di essere applicato, nonché prorogato, mediante provvedimenti concretamente motivati in relazione alle specifiche esigenze che ne costituiscono il presupposto, e nei limiti che lo rendano indispensabile (Consulta n. 376 del 5 dicembre 1997).

In conformità con la predetta giurisprudenza costituzionale, la Suprema Corte ha rimarcato che la funzione del regime differenziato consiste nel contenimento della pericolosità dell'imputato o del condannato, in grado di proiettarsi, nonostante la carcerazione in atto, all'esterno dell'istituto, mediante l'adozione di prescrizioni volte a rescindere i collegamenti tra detenuti appartenenti ad organizzazioni criminali e tra essi e i componenti delle associazioni che si trovano in libertà (ex multis Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 33919 del 15/07/21; Sez.1, n. 35242 del 6/11/2020, Amantea, 280316; Sez.1, n. 5446 del 15/11/2019, dep. 2020, amato, Rv. 2781880).

La condizione del soggetto detenuto, pertanto, viene sottoposta ad un aggravamento del grado di afflizione, già di per sè correlato alla limitazione di libertà, in virtù della constatazione del livello di pericolosità soggettiva - desumibile dalla natura del reato commesso e da altri indicatori fattuali relativi alla personalità - che legittima l'adozione di misure idonee a prevenire il fenomeno del mantenimento delle capacità di incidenza del soggetto recluso sugli accadimenti esterni, rectius sul gruppo criminoso di appartenenza (Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 44149 del 19/04/16): impedire i collegamenti con l'associazione di appartenenza è, quindi, lo scopo principale per il quale è stato previsto un regime speciale di detenzione per alcuni detenuti che

hanno fatto parte di organizzazioni criminali, ancora operative durante il periodo di detenzione del detenuto sottoposto al predetto regime (Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 32463 del 25/03/15).

Conclusivamente, risulta ictu oculi evidente come la ratio della norma in esame si identifica, in via definitiva, **nella funzione di disarticolazione**⁴ dell'organizzazione criminale mediante la privazione, per queste ultime, dell'apporto che i loro capi potrebbero continuare ad assicurare, anche in regime detentivo ordinario; ovvero la norma de qua ha la finalità di "assicurare una gestione penitenziaria che garantisca nel modo più efficace <u>la recisione di ogni legame</u> tra esponenti delle cosche mafiose, ovvero di altri sodalizi criminali organizzati, quali nel caso specifico le organizzazioni terroristiche operanti all'esterno, e persone tuttora in grado, dalla condizione di detenzione, di ispirare, guidare, governare attività criminose, o in modo da determinare la commissione di reati" (ordinanza TDS di Roma Sius n. 7677/2019).

- Insussistenza dei presupposti normativi nella presente vicenda

Ciò posto, ovvero dopo aver diffusamente argomentato in ordine alla ratio perseguita tramite il regime detentivo differenziato de quo – per come emergente da una mera disamina testuale della norma, oltre che dagli approdi ermeneutici, anche costituzionali, per come ut supra compendiati – la difesa tramite il presente primo motivo di gravame intende censurare la non ravvisabilità, nella presente vicenda, dei presupposti normativi legittimanti l'adozione del provvedimento applicativo del regime di cui all'art. 41 bis comma 2 O.P., per ciò che concerne, in particolare, non tanto l'insussistenza di collegamenti tra il Cospito e l'associazione eversiva in relazione alla quale lo stesso ha riportato

⁴ Vedi MACRÌ Art.41 bis 2° comma O.P. Seminario di studi, 2 – 3 luglio 2007 in www.csm.it ricerche.

condanna, seppur non ancora definitiva, <u>bensì la stessa esistenza ovvero</u> <u>perdurante vitalità della Fai.</u>

Al riguardo, preme evidenziare come nel decreto ministeriale - dopo una compiuta e dettagliata ricostruzione delle varie forme di anarchismo, della nascita della Fai e delle azioni delittuose rivendicate dalle sigle aderenti all'indicato cartello eversivo – dopo la riproduzione della "biografia criminale" del Cospito, integrata dalle due vicende giudiziarie in cui lo stesso è stato coinvolto, viene espressamente riconosciuto come lo stesso è "in grado di mantenere contatti con esponenti tuttora liberi dell'organizzazione eversiva di appartenenza", ovvero che "l'associazione eversiva, alla quale il predetto detenuto appartiene, è tuttora operante sul territorio e in particolare risulta dedita alla commissione di gravi delitti", ragion per cui le restrizioni di cui al regime ex art. 41 bis, comma 2, O.P., vengono ritenute "necessarie ad impedire i collegamenti tra lo stesso e i componenti dell'associazione con finalità di terrorismo denominata Fai/Fri".

Ebbene, reputa la difesa che la considerazione del Ministro concernente la perdurante operatività della Fai, per quanto fascinosa e suggestiva, sia meramente assertiva, ovvero sconfessata da una critica e compiuta disamina degli approdi istruttori presuntivamente posti nel decreto a fondamento della legittimità, prima fattuale e poi giuridica, della predetta considerazione.

Infatti, nel provvedimento ministeriale impugnato viene a tal fine attribuita valenza dimostrativa totalizzante ed esclusiva alla sentenza con cui la Corte di Assise di Torino in data 24/4/19 e poi la Corte di Assise di Appello in data 24/11/20 hanno riconosciuto il Cospito "quale capo e organizzatore di un'associazione con finalità di terrorismo ai sensi dell'art. 270 bis c.p. denominata Federazione Anarchica Informale Fronte Rivoluzionario Internazionale (Fai/Fri)".

Ebbene, prima di evidenziare la fallacia ricostruttiva e la conseguente inconferenza logica e giuridica dell'elemento individuato nel decreto ministeriale come sintomatico e dimostrativo della perdurante operatività della Fai, appare dirimente effettuare un sintetico richiamo ai precedenti giurisprudenziali che hanno analizzato il fenomeno FAI, dichiarando l'insussistenza di tale sodalizio, ed analizzare poi le argomentazioni sulla scorta delle quali il predetto fenomeno è stato invece per la prima volta ricondotto nelle maglie giuridiche di cui all'art. 270 bis c.p. dalla Corte di Assise di Torino.

- I precedenti giurisprudenziali concernenti la Fai

Pertanto, preme evidenziare come, prima della sentenza della Corte di Assise di Torino, in tutti i giudizi che hanno avuto ad oggetto condotte riconducibili alla sigla Fai o FAI/FRI - ovvero che hanno affrontato la questione se aldilà dei proclami contenuti nei documenti cosiddetti fondativi, fosse possibile individuare dietro la sigla FAI o FAI/FRI, utilizzata da singoli o gruppi per rivendicare attentati di varia natura, una struttura associativa riconducibile al paradigma di cui all' art. 270 bis c.p - è stata dichiarata l'insussistenza della struttura stessa.

Le più importanti sentenze che, in un arco temporale di oltre 15 anni, hanno affrontato il tema in esame e che hanno concluso per l'insussistenza del reato di cui all'art. 270 bis c.p. sono:

- quella della Corte di Assise di Perugia (cosiddetto processo SHADOW) (all.1);
- quella della Corte di Assise di Roma (operazione Cervantes) (all. 2);

- quella della Corte d'Assise d'Appello di Roma a carico di Iacovacci e Antonacci⁵ (all. 3);
- quella della Corte di Cassazione, Sezione II, n. 28753 del 1/4/16⁶ che ha rigettato il ricorso del PG avverso la citata sentenza di appello (all. 4);

La Corte di Assise di Appello di Roma con sentenza del 21/5/2015, passata in giudicato il 1 aprile 2016 (con il rigetto del ricorso del Procuratore Generale), assolveva tuttavia gli imputati dalla fattispecie associativa loro contestata ex art. 270 bis c.p. perché il fatto non sussiste, riqualificava gli altri capi di imputazione in reati comuni, escludendo l'esistenza dell'aggravante della finalità di terrorismo e rideterminava la pena. (sentenza 21/5/15 Corte Assise Appello Roma).

La Corte partiva da quanto sostenuto nell'ipotesi accusatoria, ossia che gli imputati avessero dato vita ad un'articolazione o gruppo di affinità di una più vasta associazione sovversiva a carattere transnazionale di matrice anarchica denominata Federazione Anarchica Informale/Fronte Rivoluzionario Internazionale.

I Giudici di appello strutturavano la sentenza in modo da rispondere a due interrogativi: il primo, se le condotte ascritte ai due imputati fossero inquadrabili nello schema dell'affectio societatis; e il secondo, se la FAI avesse realmente natura di associazione eversiva; rispondendo negativamente in ordine ad entrambi i profili.

La Corte, infatti, affermava: "nel caso in esame, come si è detto, le azioni che possono ritenersi direttamente conseguenti al programma della FAI, e dunque al di fuori di una logica anarco-insurrezionalista ispirata al gesto individuale, pertengono al solo Iacovacci, che avrebbe allora coinvolto Antonacci in un gruppo di affinità a due per una serie di azioni, si, di stampo anarchico, ma non direttamente riconducibili alla FAI, riservando per se solo le azioni "firmate" sulla base del manifesto programmatico. (...) Ebbene, se così stanno le cose, il fatto che Iacovacci, e lui solo, decida di rispondere all'appello o di porsi in dialettica rivoluzionaria con altri anarco-insurrezionalisti dimostra, di per sé, come le azioni ascritte al prevenuto siano inquadrabili in uno schema di adesione (individuale, in questo caso e non sorretta da alcun affine) a un progetto insurrezionalista che vive dell'aggregazione di gesti, che si concreta mediante l'azione diretta, ma che prescinde da ogni sia pur minimale struttura organizzativa. Il che dà vita a una serie di attività criminali che devono essere represse in quanto tali ma alle quali non può attagliarsi allo stato attuale dell'Ordinamento una fattispecie ritagliata su parametri normativi che, per quanto elasticamente interpretati (ammesso che sia possibile un'estensione della norma penale che violi i principi di tassatività e il divieto di analogia) non ne consentono la sussunzione sotto la fattispecie ex art. 270 bis c.p."

⁶ La Suprema Corte ha infatti ribadito come "Deve rilevarsi, a tal proposito, che questa Corte di Cassazione ha già avuto modo di riconoscere in più occasioni la configurabilità del reato di cui all'art. 270 bis c.p. con riferimento a soggetti stabilmente dediti al compimento di atti di violenza secondo il predetto manifesto programmatico (Cass. Sez. 1, n. 21686 del 22/4/2008, Rv. 240075; Sez. 5, n. 46340 del 4/7/2013, Rv. 257547), ma si è sempre trattato di soggetti che non si erano limitati ad aderire singolarmente ed individualmente a tale programma, e si erano invece associati in gruppi di affinità ispirati a tale programma, gruppi nei quali sono stati riconosciuti gli estremi dell'associazione ex art. 270 bis c.p..

Deve ritenersi, infatti, che l'organismo fluido teorizzato dal B., al quale si ispira la FAI, di per sè mal si concili con lo schema dell'art. 270 bis cit., mentre le finalità di tale organismo hanno indotto più volte questa Corte di Cassazione a riconoscere la natura di associazione sovversiva ai gruppi di affinità che alla stessa FAI si ispirano, ben potendo tali gruppi o cellule presentare i requisiti richiesti dalla norma incriminatrice.

Così, con riferimento ad un gruppo di affinità costituito tra anarchici ed ecologisti che, aderendo alla FAI Federazione Anarchica Informale, avevano posto in essere anche atti di violenza, questa Corte ha, tra l'altro, rilevato che in presenza

⁵ Il provvedimento genetico di applicazione della misura cautelare venne in quel caso confermato sia dal Tribunale del riesame che dalla Cassazione e addirittura gli imputati furono condannati in primo grado per il reato associativo e per i reati specifici nei termini contestati dall'accusa.

- quella emessa dal Gup di Bologna in data 18/5/2010 ex art. 425 c.p.p.⁷ (all. 5).

- Sentenza della Corte di Assise di Torino del 24/4/19 e della Corte di Assise di Appello di Torino del 24/11/20

di un gruppo che aveva fatto dell'eversione il proprio scopo, attraverso la deliberazione di un programma e il compimento concreto di atti di violenza secondo il piano teorizzato dall'ideologo B., e che aveva inoltre realizzato in parte il suo programma, non vi è dubbio che si trattasse di un'associazione sovversiva (Cass. Sez. 1, n. 21686 del 22/4/2008, Rv. 240075).

Non sembra discostarsi da tale orientamento nemmeno la più recente pronunzia di questa Corte invocata dal ricorrente, (Sez. 5, n. 46340 del 4/7/2013, Rv. 257547), che ha riconosciuto l'esistenza di gravi indizi in ordine al reato di cui all'art. 270 bis c.p. con riferimento ad aderenti alla FAI costituitisi in un gruppo di affinità, rilevando in quel caso all'interno di tale compagine criminosa - ancorchè non gerarchizzata - una chiara suddivisione di ruoli fra ideologi e militanti operativi, la disponibilità di forme di finanziamento e di un simbolo nonchè il proposito, desumibile dai suoi progetti e risultante dalle azioni commesse in esecuzione del programma associativo, di intimidire indiscriminatamente la popolazione, suscitando terrore e panico e non già di indirizzarsi esclusivamente ad obiettivi di elezione allo scopo di ottenere un effetto paradigmatico. Anche in tale circostanza, però, la Corte aveva riconosciuto tali caratteristiche in un gruppo di affinità aderente alla FAI, e non già nel mero compimento di azioni individuali ispirate al programma del B., ed aveva conseguentemente configurato tale cellula o gruppo come un'associazione sovversiva ex art. 270 bis c.p..

Senza incorrere in vizi logici, invece la sentenza impugnata ha rilevato, con riferimento - ad esempio - ai fatti di cui ai capi 13 e 14 dell'imputazione, commessi il (OMISSIS), come il solo I. abbia posto in essere alcuni delitti come adesione agli attentati esplosivi di alcuni giorni prima rivendicati da altra entità anarchica e come risposta ad un appello lanciato alcuni giorni prima dall'organismo anarchico greco CCF (Conspiracyt Cells of Fire): si è riconosciuto trattarsi, pertanto, di adesioni meramente individuali ad un progetto insurrezionalista più ampio, come tali inidonee ad integrare il reato di cui all'art. 270 bis c.p., se non accompagnate dalla costituzione di una cellula, un gruppo di affinità intenzionato ad operare secondo il programma del B. e dotatosi quantomeno di un'embrionale struttura e di un programma deliberato e comunemente condiviso.

Premesso, infatti, che ogni reato associativo ha come presupposti imprescindibili un'organizzazione anche minima, con predisposizione di attività e di mezzi tra gli associati, un pactum sceleris costituito dall'accordo generale e continuativo tra questi ed un programma criminoso volto alla commissione di un numero indeterminato di delitti, la sentenza impugnata, richiamando precedenti giurisprudenziali di merito, ha rilevato nel caso in esame la mancanza di un organismo centrale cui fosse demandato il compito di decidere e di programmare i singoli episodi criminosi, osservando anche che questo sarebbe stato in contrasto con il modello costruito dall'ideologo ispiratore B., che propugnava azioni dirette di volta in volta deliberate da singoli o da piccoli gruppi; la sentenza ha rilevato, poi, la mancanza anche di luoghi di incontro tra gli associati, di depositi di armi, di attività di finanziamento - in questo caso assolutamente assenti - di uno scambio di documenti sia pure di area, sicchè si è logicamente ritenuto che il compimento di azioni dirette in adesione al manifesto programmatico non fosse idoneo ad integrare un'adesione ad una già esistente organizzazione criminosa.

⁷ La sentenza conclude con l'affermazione che "la Fai non risulta aver assunto le caratteristiche dell'associazione eversiva ai sensi dell'art. 270 bis c.p...Ed infatti nonostante quanto proclamato nel documento "Chi Siamo – Lettera aperta al movimento anarchico (con cui le sedicenti sigle anarchiche annunciano di aver dato vita alla Fai, di cui vengono enunciati struttura, modalità operative ed obiettivi), non si può non rilevare che dalle indagini espletate non è in concreto risultato se detta struttura abbia mai preso vita né chi, eventualmente, si sia celato dietro ad essa e nemmeno chi si sia celato dietro le sigle federate".

Diversamente, la Corte di Assise di Torino (all.6) nell'ambito del processo cd. "Scripta Manent", dopo aver espressamente riconosciuto come tutte le pronunce definitive che hanno avuto ad oggetto la Fai hanno "concordemente escluso che la Fai potesse essere inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 270 bis c.p.", ha constatato come gli argomenti decisivi che fino a quel momento avevano indotto le altre Corti ad escludere che il fenomeno Fai – certamente esistente –integrasse un'associazione eversiva, fossero sostanzialmente due:

- il fatto che la FAI rappresenti la proiezione delle teorie di Alfredo Maria Bonanno;
- l'assenza di elementi dimostrativi della concreta attuazione della struttura federativa delineata nel documento "Chi Siamo".

Ebbene la Corte, dopo aver evidenziato come "la Fai rappresenta l'attuazione di teorie molto diverse rispetto a quelle poste alla base dell'organizzazione fluida e priva di struttura e sigla teorizzata da Bonanno", ha poi ritenuto acclarata sia l'esistenza della struttura organizzativa che la partecipazione ad essa di una pluralità di persone.

Con specifico richiamo al requisito della pluralità di partecipanti – profilo dirimente ai fini di valutare la fondatezza del presente reclamo - la Corte ha affermato che "parimenti agevole è la verifica volta ad accertare la presenza di più persone (almeno le due richieste dall'art. 270-bis c.p). Il documento fondativo della FAI - "Chi siamo" del 2003- viene sottoscritto da quattro cellule: FAI/Cooperativa Artigiana Fuoco e Affini (Occasionalmente spettacolare); FAI/Brigata 20 luglio; FAI/Cellule contro il Capitale, il Carcere, i suoi Carcerieri e le sue Celle; FAI/Solidarietà Internazionale. Esse, chiamate anche il gruppo dei fondatori, dichiarano di aderire alla federazione, impegnandosi nelle future rivendicazioni ad aggiungere alla loro sigla identitaria l'acronimo FAI.

Anche a ritenere che si sia trattato di cellule mono-soggettive, non è seriamente

escludibile il coinvolgimento di più (almeno quattro) soggetti, ai quali si uniscono almeno altre due persone nel momento in cui, nel 2005, lo stesso testo Chi siamo venne diffuso nuovamente con la sottoscrizione di altre due cellule (...).

Una ulteriore conferma del numero ampiamente superiore a due dei soggetti coinvolti nel progetto FAI si ricava dal già citato documento "4 anni" del 2006, che viene presentato dagli stessi autori- che si celano dietro nomi di fantasia tratti dai personaggi Disney – come il verbale di un incontro⁸ tra otto delegati dei gruppi fondatori. Gli stessi scritti provenienti dai fondatori della FAI documentano, quindi, l'esistenza di un organismo composto da una pluralità di persone.

A notare, che non soltanto la stessa costruzione di un verbale risulta integralmente incompatibile con un documento realizzato da una sola persona, ma che questa ipotesi – prospettata dalle difese degli imputati- risulta decisamente smentita dagli elementi di fatto che dimostrano (come si dimostrerà di seguito) la realizzazione di numerose "azioni dirette" nella quale risultano coinvolte almeno più persone."

A questo punto, ritenuto sussistente l'elemento strutturale e ribadito che la FAI non si identifica nel "metodo" descritto dal Cospito la Corte ha ritenuto che "l'abilità di coloro che hanno ideato la FAI consiste proprio nell'aver propagandato un modello teorico, non corrispondente alla reale consistenza del fenomeno FAI, appositamente delineato e descritto in modo da non integrare alcuna fattispecie associativa... Dichiarano che la FAI è solo un'etichetta, un metodo; affermano per iscritto che non occorre la conoscenza e la comunicazione diretta tra gli appartenenti, nonché che ciascun gruppo di affinità ha una vita limitata, a termine, e che ognuno fa parte della FAI esclusivamente per il tempo strettamente indispensabile al compimento della

1

⁸ Per esplicita ammissione degli autori lo scritto in questione rappresenta le trascrizioni di un **incontro avvenuto nel** dicembre del 2006.

singola azione. Tutte affermazioni che, ove corrispondenti al vero, secondo quanto affermato dalle sentenze assolutorie sopra richiamate, sarebbero sufficienti ad escludere la fattispecie associativa.

Infatti, se la FAI fosse davvero soltanto quello che nei documenti i suoi appartenenti cercano di prospettare, non vi sarebbe alcuno spazio per l'applicazione dell'art. 270-bis) c.p.: la federazione sarebbe priva di una struttura e le singole cellule sarebbero prive di un programma aperto...Tuttavia, come già rilevato, l'assenza di struttura è soltanto una dichiarazione verbale, che non corrisponde alla realtà fattuale".

Pertanto la Corte, dopo aver rappresentato come il modello propagandato all'esterno dalla FAI sia in realtà uno scudo studiato a tavolino per evitare la "repressione" e che "l'estrema abilità nella creazione di questo schermo discende anche dall'ulteriore circostanza che <u>la Fai associazione</u> opera e si nasconde all'interno del più ampio fenomeno <u>Fai – metodo</u>", ha ritenuto come l'acronimo FAI distingue infatti due realtà diverse:

1)una sigla- metodo FAI che richiama l'idea della non associazione di tipo bonanniano e che non integra la fattispecie di cui all'art. 270 bis c.p.;

2)una vera e propria associazione dotata di un organismo centrale che oltre a promuovere il metodo coordina l'azione delle singole cellule che compongono la sua struttura di base, sanzionabile ai sensi del citato articolo;

ed ha pertanto al riguardo riconosciuto come "la volontaria ambiguità circa la reale connotazione della Fai, oltre ad essere un'evidente ed efficace strategia protettiva contro la temuta e spesso citata repressione, presenta oggettivamente almeno un altro vantaggio per coloro che ne sono partecipi: grazie alla sua dichiarata informalità e fluidità non respinge una serie di anarchici che rifuggirebbero da strutture formalizzate e, addirittura, attira soggetti sconosciuti che, in adesione al solo metodo Fai, rivendicano gli attentati che attuano in modo autonomo con tale sigla".

Diversamente, la Corte di Assise ha ritenuto che per "la Fai – Fri internazionale sono carenti gli elementi...indicativi della costituzione di una effettiva struttura supernazionale dotata di almeno un organismo centrale, capace di esprimere una volontà di sintesi e distinto rispetto ai gruppi o singoli che dichiarano di aderire al patto di mutuo appoggio", ragion per cui ha concluso nei termini della non integrazione da parte della stessa dell'art. 270 bis c.p.

Conclusivamente, la Corte di Assise di Torino – diversamente dalle ben 4 pronunce assolutorie, promananti da altre Corti e da un Tribunale, che prima di essa si erano confrontate con il fenomeno FAI, dichiarandone l'insussistenza – pur avendo ritenuto raggiunta la prova in ordine alla sussistenza di un'associazione FAI, inquadrabile nella fattispecie astratta di cui all'art. 270-bis) c.p., e per la partecipazione alla quale ha condannato il Cospito con il ruolo di promotore – oltre alla Beniamino, Gai, Bisesti e Mercogliano, condanna confermata in appello unicamente per i primi tre imputati citati – ha effettuato delle precisazioni.

In particolare, la Corte di Assise ha reputato "utile ricorrere all'insiemistica per rendere maggiormente comprensibile la ricostruzione fattuale emersa a seguito dell'attento esame di tutti gli elementi portati a conoscenza della Corte.

Le singole cellule e gli individui che aderiscono al progetto Fai possono essere immaginati come tanti elementi di alcuni insiemi.

<u>Un primo sottoinsieme più piccolo Fai – associazione</u> è ricompreso ed appartiene all'insieme Fai – metodo, unitamente ad altre cellule monopersonali (si pensi agli attentati realizzati da Iacovacci) o pluripersonali (Es: Fai animale), che sono autorizzate dai creatori della sigla ad utilizzarla, ma che non fanno parte dell'organizzazione strutturata Fai.

Sia l'una, la **Fai – associazione**, sia l'altra, la **Fai – metodo** (che da un certo punto in avanti si firmeranno Fai – Fri per sottolineare l'anelito internazionale),

unitamente a gruppi e persone di altri Stati (es. CCF), sono ricomprese in un altro superiore e più vasto insieme denominato **Fai – Fri**, che, a sua volta, è ricompreso nell'Internazionale Nera.

<u>Cerchi concentrici</u>, dei quali fanno parte una serie di individui e cellule di base, che comprendono tre distinte realtà, che <u>condividono il medesimo</u> <u>acronimo</u> (Fai e poi Fai – Fri) e – tanto per accrescere la confusione – <u>lo</u> stesso programma anarchico insurrezionalista.

Di questi tre cerchi <u>soltanto il più piccolo</u> presenta tutte le caratteristiche necessarie ad integrare la <u>fattispecie associativa</u> contestata al capo A)".

Al riguardo, preme ribadire come la Corte di Assise di Appello (all. 7), tramite la sentenza emessa in data 24/11/20, ha confermato "le valutazioni del primo giudice sulla sussistenza all'interno del più ampio movimento denominato Fai di un sodalizio criminoso integrante gli estremi del delitto di cui all'art. 270 bis c.p. distinto e sovraordinato rispetto ai singoli gruppi di affinità"; ovvero, conformemente ai giudici di primo grado, ha riconosciuto "l'esistenza e l'operatività al di là (o meglio all'interno) dell'ampio arcipelago di individui e formazioni – Gruppi di affinità che si richiamano alla Fai, di un più ristretto gruppo di persone (aderenti ai gruppi cc.dd. gruppi fondatori firmatari del documento "Chi Siamo", rappresentanti di questi ultimi e delle varie sigle via via aderenti al progetto: Sorelle in Armi, R.A.T., ecc...) costituitesi in un sodalizio terroristico eversivo sovraordinato ai medesimi gruppi di affinità".

Pertanto, sulla scorta delle argomentazioni ut supra declinate concernenti le caratteristiche con cui i giudici torinesi hanno riconosciuto per la prima volta la sussistenza dell'associazione Fai – Fri – il cui richiamo da parte della difesa è stato necessario proprio al fine di rispettare il requisito della specificità dei motivi, pacificamente prescritto anche con riguardo al reclamo, per come si

andranno di qui a breve ad articolare – risulta incontestabile come l'argomentazione veicolata nel decreto impugnato al fine di presuntivamente dimostrare la perdurante operatività dell'associazione Fai – Fri in relazione alla quale il Cospito ha riportato condanna è priva di qualsivoglia pregio dapprima logico e conseguentemente giuridico.

1) In primo luogo preme infatti evidenziare come la considerazione per cui l'associazione in esame è "riconosciuta operante fino all'aprile del 2019", ovvero in forza della quale "il delitto di associazione terroristica viene riconosciuto come tutt'ora permanente, commesso cioè fino alla data della pronuncia del dispositivo, 24 aprile 2019", non si misura con il fatto che la predetta permanenza non è stata predicata dalla Corte di Assise di Torino sulla scorta di elementi probatori che consentano di estendere, rectius ancorare, da un punto di vista storico fattuale la consumazione del reato in esame effettivamente fino all'anno 2019.

Diversamente, <u>la constatazione</u> de qua costituisce <u>un'automatica</u> e <u>diretta</u> derivazione dei granitici canoni ermeneutici concernenti la contestazione aperta, come quella formulata nel processo "Scripta Manent".

Ciò, nella misura in cui, preme ribadirlo, come precisato dalla Consulta con sentenza n. 53/18, la contestazione si definisce "chiusa" allorché il capo di imputazione individui con precisione la durata della permanenza, specificando, in particolare, la data finale dell'attività criminosa contestata. In simile evenienza - sempre alla luce delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità - il giudice è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sul periodo contestato, senza poter conoscere della eventuale protrazione della condotta criminosa oltre la data indicata nel capo di imputazione, a meno che tale ulteriore attività formi oggetto di una contestazione suppletiva del pubblico ministero ai sensi dell'art. 516 c.p.p..

Si è invece al cospetto di una **contestazione** "**aperta**" quando nel capo di imputazione **il pubblico ministero indichi esclusivamente la data iniziale della permanenza**, o la data dell'accertamento, **e non anche quella finale**: ciò, sul presupposto che la permanenza sia ancora in corso al momento di esercizio dell'azione penale.

In tale evenienza, secondo la giurisprudenza largamente prevalente, la protrazione della condotta nel corso del processo deve ritenersi compresa nella contestazione, con la conseguenza che il giudice può pronunciarsi su di essa senza necessità di contestazioni suppletive da parte del titolare dell'azione penale. La vis espansiva della contestazione alla condotta successiva incontra, peraltro, un limite ultimo ed invalicabile, rappresentato dalla pronuncia della sentenza di primo grado (ex multis Cass. Pen., Sez. II, sentenza n. 13323 del 19/1/21).

Tale sentenza cristallizza, infatti, in modo definitivo l'imputazione, la quale non può più essere modificata nei gradi di impugnazione, impedendo così che, in quel processo, possa formare oggetto di accertamento giudiziale e di sanzione una realtà fenomenica successiva (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 13 luglio-22 ottobre 1998, n. 11021; sezioni unite penali, sentenza 11-26 novembre 1994, n. 11930; nonché sezione seconda penale, sentenza 20 aprile-19 maggio 2016, n. 20798).

Pertanto, posto che nel processo "Scripta Manent" l'associazione eversiva di cui al capo A) era contestata come operante in Torino "a far data quantomeno dal 2003" e come "reato tuttora permanente", risulta incontestabile come la Corte di Assise, nel momento in cui ha ritenuto la sussistenza dell'associazione in esame, senza addentrarsi in alcuna motivazione sulla data di consumazione del reato, ha determinato, quale conseguenza interpretativa giuridicamente obbligata della predetta formulazione dell'imputazione, quella di individuare la permanenza fino e non oltre la data della pronuncia del dispositivo della

<u>sentenza</u>⁹. Che ciò rappresenti una conseguenza frutto di un automatismo giuridico, e non una puntuale individuazione giudiziale tratta dalla verità processuale acquisita al dibattimento, si evince ponendo l'attenzione ai reati fine contestati i quali involgevano fatti commessi fino all'anno 2007.

2) L'ulteriore affermazione al riguardo proposta nel decreto ministeriale al fine di presuntivamente legittimare, in fatto e in diritto, la ritenuta perdurante operatività della Fai è integrata dalla considerazione per cui "già la semplice considerazione che la realtà associativa, come ricostruita dalla sentenza della Corte di Assise di Torino, riguardi più persone di quelle poi effettivamente condannate (che in primo grado sono state cinque, di cui tre confermate in appello) e che il documento "4 Anni" si presenti come "verbale di un incontro tra otto delegati dei cd. gruppi fondatori" fa ritenere che la Fai sia ben più ampia e comprenda individualità non ancora scoperte né processate. Persone, cioè, che condividendo gli scopi e le motivazioni di Fai sono ancora in libertà, possono recepire i messaggi di Cospito Alfredo e compiere azioni dirette e violente".

Ebbene, anche la considerazione in esame – al pari di quella precedente concernente l'individuazione dello sbarramento temporale della consumazione del reato associativo per come cristallizzato in sentenza - risulta meramente suggestiva, inconferente ed autoreferenziale, ovvero priva di capacità dimostrativa della attuale operatività della Fai, risultando la stessa il frutto di una lettura parcellizzata, acritica della sentenza della Corte di Assise di Torino.

Ciò nella misura in cui, preme esplicitarlo, nella sentenza della Corte di Assise per come ut supra ampiamente argomentata, e il cui apparato ricostruttivo è stato

_

⁹ Preme altresì evidenziare come proprio sulla scorta dei principi di diritto in esame i giudici di primo grado hanno riconosciuto l'operatività del principio del bis in idem nella vicenda agli stessi sottoposta in relazione al processo Shadow (Sentenza Corte di Assise di Perugia del 22/10/13, Corte d'Assise d'Appello di Perugia del 29/6/15 e dispositivo della Corte di Cassazione Sez. I, n. 35908/2017): infatti, a fronte della contestazione aperta per come formulata nel predetto processo "fatti commessi in Umbria e Lazio dal settembre 2007 ad oggi" i giudici torinesi hanno ritenuto che la contestazione fosse permanente fino alla data della sentenza di primo grado.

espressamente richiamato dallo stesso Ministro, i giudici hanno individuato il momento attestativo della presenza di più associati della Fai nel documento "4 anni", redatto nella forma di un verbale di un incontro tra otto delegati dei cd. gruppi fondatori e pacificamente datato al dicembre del 2006, salvo poi non aver rinvenuto, a livello storico – fattuale e giuridico probatorio, nient'altro che corrobori la successiva presenza di soggetti ulteriori, rectius di ulteriori associati, rispetto agli imputati, tra cui il Cospito, condannati per la partecipazione alla Fai.

Ragion per cui, risulta incontestabile come il Ministro non si è avveduto del fatto che al di là dell'obbligata, rectius fittizia, individuazione della perdurante operatività dell'associazione de qua alla data del dispositivo della sentenza di primo grado – rispetto alla quale comunque sono decorsi 3 anni – <u>la presenza di più persone, ovvero di ulteriori associati, rispetto a quelli condannati all'esito del processo "Scripta Manent" – facenti parte della medesima associazione che è stata riconosciuta sussistente dalla Corte di Assise, associazione all'interno della quale al Cospito è stato riconosciuto il ruolo di capo e promotore – non identificati e in quanto tali ancora in libertà, si fonda ovvero è stata desunta esclusivamente su un accertamento in fatto che risale al dicembre del 2006, e pertanto rispetto al quale sono ormai decorsi ben 16 anni, posto che della presenza de qua non è poi più rinvenibile alcuna traccia nella sentenza della Corte di Assise, né tantomeno in quella di appello.</u>

3) Parimenti la sentenza della Corte di Assise di Torino, costantemente addotta nel decreto a positivo riscontro delle argomentazioni nello stesso declinate, sconfessa in maniera incontrovertibile e categorica il richiamo compiuto dal Ministro alla "dimensione internazionale del fenomeno associativo investigato", e valorizzato al fine di stigmatizzare l'esistenza di collegamenti tra il Cospito e l'associazione internazionale Fai – Fri.

Ciò, proprio perché quest'ultima è stata ritenuta dai giudici di primo grado, nell'ambito della teoria insiemistica proposta dai giudici con finalità paradigmatiche della complessa realtà dagli stessi scrutinata, come il cerchio concentrico rispetto al quale difettano gli elementi costitutivi dell'art. 270 bis c.p.

Anche la Corte di Assise di Appello, condividendo le valutazioni della sentenza di primo grado inerenti la ritenuta inesistenza di "un sodalizio denominato Fai/Fri", ha conformemente osservato come "nonostante la nascita di una nuova sigla e del relativo simbolo la Fai italiana non risulta essersi lasciata assorbire in un più ampio contesto associativo internazionale...il Fri rappresenta dunque più propriamente l'espressione di una tradizionale tendenza internazionalistica dell'anarchia insurrezionale, ed una sigla/simbolo espressiva di una realtà orizzontale, "acefala", e diffusa di formazioni eversive e lottarmatiste operative nei più disparati Paesi del Mondo, con obiettivi anche diversi, seppur alla costante ricerca di corrispondenze ideologiche e soprattutto di visibilità attraverso i siti d'area e la comunicazione via internet".

4) Ciò posto, ovvero utilizzando la peculiare conformazione dell'associazione eversiva Fai, per come ritenuta sussistente dalla Corte di Assise di Torino, quale lente prospettica tramite la quale valutare la fondatezza logico – ricostruttiva nonché giuridica delle argomentazioni addotte nel decreto ministeriale, appare al contempo evidente come privo di alcuna valenza probatoria, in ordine alla supposta perdurante operatività dell'associazione in esame, risulta sia il richiamo effettuato, in generale, al processo romano intentato a carico dei frequentatori del "Bencivenga Occupato"; sia, quello effettuato, in particolare, all'attentato contro la Caserma dei Carabinieri di San Giovanni del 7/12/17 suppostamente attribuito nell'ambito del predetto processo all'imputato

Zaccone, <u>non essendo stato il Cospito neppure indagato nel procedimento</u> de quo.

Infatti, per quanto concerne propriamente il riferimento al procedimento penale n. 13296/21 R.G. N.R. - e pertanto all'ipotesi investigativa secondo cui agli imputati farebbe capo un gruppo criminale di ispirazione anarco insurrezionalista, avente base presso il Bencivenga occupato, compagine che si muoverebbe nell'alveo delle indicazioni di Cospito Alfredo, e che avrebbe realizzato un progetto clandestino d'azione denominato "Dire e Sedire", progetto a cui sarebbero seguiti numerosi reati scopo - preme evidenziare come il decreto ministeriale ha valorizzato, in termini suggestivi, la circostanza per cui l'accusa ha rilevato "una continuità tra i dettami dell'ideologo Cospito Alfredo, detenuto, con la creazione di un'associazione con finalità di terrorismo e le condotte degli appartenenti a questa, individuati negli indagati del procedimento romano"; ovvero gli esiti del Tribunale della Libertà che, nel confermare le ordinanze genetiche impositive, ha ritenuto "concreto il collegamento degli indagati con Cospito e la Fai", ovvero l'esistenza di un rapporto "ancora attuale tra gli indagati e il Cospito", in particolare tra l'indagato Aurigemma e il Cospito, un rapporto "biunivoco"; ed ha pertanto concluso nel senso che "gli indagati romani costituiscono dunque uno dei gruppi di affinità che di fatto aderiscono anche tramite Cospito alla Fai: contribuiscono in tal modo alla realizzazione del programma e ne sono quindi partecipi".

Ebbene, ciò posto preme però evidenziare come il decreto ministeriale ha maliziosamente sottaciuto gli esiti a cui è giunta la Suprema Corte adita in sede cautelare ex art. 311 comma 2 c.p.p. dagli indagati Cropo e Cerrone ed ex art. 311 comma 1 c.p.p. dai restanti indagati, verosimilmente nella consapevolezza della portata scardinante dei predetti esiti rispetto alle suggestive affermazioni con le quali è stato costellato il decreto stesso.

Infatti, tutte e tre le pronunce in esame¹⁰ (all. 8) <u>hanno annullato senza rinvio</u> <u>la configurabilità dell'aggravante della finalità di terrorismo.</u>

Per ciò che concerne la presunta esistenza presso il centro sociale Bencivenga di una cellula ritenuta affiliata alla Fai, ovvero di un'associazione terroristica ex art. 270-bis) c.p. di matrice anarco-insurrezionalista dedita alla commissione di attentati, azioni terroristiche o comunque violente, mentre la Suprema Corte, pronunciandosi sul ricorso proposto dalla Cerrone, ha annullato con rinvio sia ritenendo carente "la motivazione sull'esistenza dell'ipotizzata associazione con finalità terroristica ed eversiva", ma principalmente sulla scorta del rilievo per cui non fosse stata "sufficientemente delineata la condotta partecipativa ascritta alla ricorrente"; diversamente nelle ulteriori due sentenze pronunciate a seguito del ricorso degli altri indagati la Corte ha categoricamente escluso che fosse giuridicamente predicabile la configurabilità di un'associazione ex art. 270 bis c.p., rimettendo al più, al giudice del rinvio, la possibilità di valutare la sussistenza di ipotesi associative distinte da quella originariamente contestata.

Inoltre giova altresì rappresentare, in considerazione dell'enfasi che è stata attribuita al dato de quo nel decreto ministeriale, che il contenuto della corrispondenza intrattenuta dal Cospito presuntivamente con Aurigemma e valorizzata come riprova dell'organicità del gruppo del Bencivenga alla Fai, è stato invece interpretato dalla Suprema Corte alla stregua di un'iniziativa "destinata a restare confinata in una dimensione meramente individuale", ovvero è stato ritenuto inconferente in quanto temporalmente collocato in "un frangente successivo all'attività...che avrebbe dato vita alla fase attuativa del progetto eversivo".

¹⁰ E pertanto la sentenza n. 36816 emessa dalla Suprema Corte, Sez. 1, in data 27/10/20 sul ricorso proposto per saltum dall'indagato Cropo; la sentenza n. 6138 emessa dalla Suprema Corte, Sez. I, in data 16/12/20 sul ricorso per saltum proposto dall'indagata Cerrone; la sentenza n. 9935 emessa dalla Suprema Corte, Sez. I, in data 3/11/20 su ricorso de restanti ndagati Zaccone, Di Giannantonio, Cortelli e Aurigemma

Parimenti privo di alcuna significatività in ordine all'operatività della Fai risulta il richiamo all'attentato compiuto alla Caserma dei CC di San Giovanni e contestato nell'ambito del procedimento penale in esame al solo imputato Zaccone – fatto che però precede di otto mesi la costituzione dell'ipotizzata associazione e che pertanto non è pacificamente un reato scopo della stessa – ovvero al fatto che "la rivendicazione della Fai/Fri-Cellule Santiago Maldonado è in palese condivisione degli obiettivi terroristici espressi da Cospito", risolvendosi il predetto riferimento ministeriale all'elemento in esame in un fuor d'opera.

Ciò, in quanto, pur volendo astrattamente attribuire la paternità dell'attentato de quo allo Zaccone e ritenere, secondo le parole utilizzate dalla Suprema Corte in sede cautelare, che "il gesto criminoso integra momento attuativo della strategia elaborata da Cospito", e che pertanto tramite lo stesso lo Zaccone "ha dimostrato, nei fatti, di aver abbracciato la causa della Fai....", comunque risulta incontestabile come, secondo la teoria insiemistica proposta dai giudici torinesi per spiegare il fenomeno anarchico, Zaccone non sarebbe associato con il Cospito, ovvero non farebbe parte della medesima associazione in relazione alla quale il Cospito ha riportato condanna, ovvero la "Fai associazione"; ma lo stesso farebbe, al più, parte quale cellula monopersonale del cerchio concentrico "Fai – metodo", ovvero di un'entità distinta ed estranea alla predetta associazione, costituendo la "Fai –metodo" una realtà che, pur condividendo il "medesimo acronimo" e il medesimo "programma anarchico –insurrezionalista", non fa parte dell" "organizzazione strutturata Fai" in relazione alla quale il Cospito ha riportato condanna con il ruolo di promotore.

Pertanto, proprio sulla scorta della **profonda ed incontestabile differenza** sussistente tra "Fai – associazione" e "Fai – metodo" per come appena ribadita, risultano palesemente **non pertinenti i numerosi richiami** che il Ministro ha effettuato **agli attentati rivendicati con la sigla Fai/Fri,** posto che,

per quanto sinora esposto, chiunque nell'ambito della "Fai – metodo" ha facoltà di utilizzare la predetta sigla e di realizzare pertanto azioni, in maniera monosoggettiva ovvero pluripersonale, che si ispirano a pratiche e strategie anarco – insurrezionaliste.

Ciò posto, risulta incontestabile, a contrario rispetto a quanto sinora debitamente censurato, come le argomentazioni ministeriali de quibus avrebbero un pregio logico, e sarebbero pertanto idonee a positivamente fondare il giudizio in ordine alla permanente operatività della Fai, ed alla conseguente sussistenza di rapporti tra il Cospito e la stessa, soltanto qualora si ritenesse che tutti gli anarchici, solo per il fatto di essere tali ovvero di appartenere alla medesima area politico - ideologica, siano associati tra di loro, ovvero appartenenti alla medesima associazione, alla Fai.

Automatismo valutativo che non può essere in alcun modo predicato non solo perché lo stesso consacrerebbe l'involuzione ovvero l'arretramento dello Stato Liberale, ma soprattutto perché nessun provvedimento giurisdizionale, neppure cautelare, ha sinora mai avuto l'audacia di spingersi in una siffatta affermazione.

Anzi, la Corte di Assise di Appello di Trento¹¹ (all. 9) - investita da parte del Pubblico Ministero dell'appello avverso la sentenza del Gip che aveva assolto gli imputati, appartenenti all'area anarchica trentina, per insussistenza del fatto con riguardo all'associazione ex art. 270 bis c.p. agli stessi contestata - ha recentemente ritenuto, al fine di rigettare l'impugnazione della Pubblica Accusa sul punto, come " che i gravi fatti menzionati siano riferibili all'area anarchica e siano espressivi di tale ideologia, assumendo valenza chiaramente dimostrativa sia per gli obiettivi in sé che per le ragioni sottese, è certamente vero, e dunque è in sé perfettamente spiegabile che il soggetto che in tale area gravita, e che si riconosce in quella idealità e in quella prassi di lotta, possa

¹¹ Con sentenza del 22/02/21 divenuta irrevocabile in data 24/05/21

esprimere consenso e piena adesione". Pertanto, ad avviso della Corte il fatto che gli imputati abbiano "approvato e fatto propri fatti di tale natura rivendicandoli come momenti di lotta ed esprimendo piena adesione agli autori" non può essere ritenuto come "indice rivelatore della esistenza di una struttura organizzata che in quanto tale abbia, nel suo programma, la definizione di una strategia di attacco violento all'ordine democratico e che di tale strategia intenda farsi teorizzatrice..a meno che non si voglia sostenere, ma l'atto di impugnazione non contiene espressione di ciò, che il movimento anarchico trentino nel suo complesso costituisce un sodalizio organizzato con finalità sovversive o eversive, cosicché il sol fatto di esserne parte e di condividerne le idealità e le azioni si risolve in una forma di adesione rendendo palese l'intraneità del singolo al gruppo considerato in quanto tale".

Tutto ciò premesso e considerato, risulta ictu oculi evidente come nella presente vicenda non vi è alcun elemento sulla scorta del quale possa essere legittimamente predicata la perdurante operatività dell'associazione, la Fai, in ordine alla quale il Cospito ha riportato condanna; ovvero, a contrario, risulta incontestabile come l'associazione in esame costituisce oggettivamente un fenomeno che si è interrotto.

Ciò, preme ribadirlo, in considerazione della circostanza per cui <u>l'ultimo</u> accertamento in fatto attestante il coinvolgimento nella realtà associativa in esame di più persone, rispetto a quelle condannate nel processo "Scripta Manent", ed evidentemente rimaste ignote, <u>risale</u> all'incontro cristallizzato nel verbale del documento "4 Anni" del dicembre del 2006, <u>ovvero a ben 16 anni</u> <u>fà</u>; nonché in considerazione della ricostruzione effettuata dai giudici torinesi, i quali per la prima volta, dopo circa 20 anni di vicende giudiziarie analoghe, individuando dietro l'acronimo Fai due distinte realtà, hanno ritenuto che <u>unicamente la Fai – associazione</u> – ossia una "vera associazione, dotata di

organismo centrale che, oltre a promuovere il metodo, coordina l'azione delle singole cellule che compongono la struttura di base" - <u>integra la fattispecie di cui all'art. 270 bis c.p., e non anche la Fai – metodo.</u>

Tutto ciò premesso e considerato preme ribadire come il trattamento differenziato di cui all'art. 41 bis comma 2 O.P. richiede di essere applicato, nonché prorogato, mediante **provvedimenti concretamente motivati** in relazione alle specifiche esigenze che ne costituiscono il presupposto e nei limiti che lo rendono indispensabile. In particolare, è stato evidenziato come **non possono ammettersi** "motivazioni apparenti o stereotipe, <u>inidonee a giustificare in termini di attualità</u> le misure disposte" (Corte Costituzionale n. 376 del 5 dicembre 1997).

Diversamente, risulta incontestabile come il decreto impugnato ha disatteso il prescritto onere motivazionale, rectius la verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del regime detentivo speciale, nella misura in cui ha fondato la presunta attualità dell'operatività della "Fai – associazione", e della conseguente presenza degli associati della stessa rimasti ignoti, su affermazioni meramente apodittiche, suggestive ed illogiche, senza compiutamente considerare la peculiare ricostruzione del fenomeno associativo nonché la collocazione cronologica delle circostanze fattuali concernenti la presenza di ulteriori associati per come valorizzate dai giudici torinesi.

II

Utilizzo illegittimo dell'art. 41 bis O.P. ovvero mancata corrispondenza dell'atto alla sua funzione legale

Ebbene, ciò posto, ovvero dopo aver dato compiutamente atto dell'insussistenza dei presupposti normativi richiesti dal comma 2 dell'art. 41 bis O.P., per la mancanza di elementi sulla scorta dei quali fondatamente ritenere che la "Fai – associazione" sia attualmente operativa – posto che le circostanze a tal fine valorizzate nel decreto come dimostrative e sintomatiche della predetta evenienza sono il frutto di un'interpretazione illogica, contraddittoria ed atomizzata delle risultanze probatorie e delle valutazioni giuridiche cristallizzate nelle sentenze di merito emesse nell'ambito del processo "Scripta Manent" – alla difesa preme altresì rappresentare come il decreto ministeriale è censurabile sotto un ulteriore profilo integrato dal fatto che il Ministro ha utilizzato lo strumento in esame per una finalità inconferente rispetto alla ratio dell'art. 41 bis comma 2 O.P. per come debitamente ricostruita nell'incipit del presente atto di gravame.

Infatti, da una compiuta disamina del decreto, risulta incontestabile come il Ministro, nella parte in fatto, dapprima ha tentato di fornire una copertura giuridica formale al regime detentivo differenziato applicato al Cospito, ragion per cui ha motivato in ordine alla nascita della Fai e alla supposta permanenza operativa della stessa; ma poi ha valorizzato una serie di scritti, di messaggi che il Cospito durante la detenzione ha inviato all'esterno e che sono stati espressamente valutati dal Ministro come istigatori, lasciando in tal modo sostanzialmente intendere che lo strumento di cui all'art. 41 bis comma 2 O.P. è stato dallo stesso illegittimamente attivato, in quanto è stato utilizzato per arginare un pericolo non contemplato dalla norma stessa, e che poteva diversamente essere contenuto tramite strumenti meno invasivi e meno limitativi.

Infatti, il decreto si è diffusamente addentrato nel dare atto dei "numerosi messaggi che, durante lo stato di detenzione, Alfredo Cospito ha inviato ai destinatari siti all'esterno del sistema carcerario. Si tratta di documenti destinati ai propri compagni anarchici, che da lui vengono invitati

esplicitamente a continuare la lotta contro il dominio, particolarmente con mezzi violenti ritenuti essere i più efficaci".

Pertanto, sono stati a tal fine valorizzati i seguenti scritti: il documento "Contributo per l'assemblea del 9 giugno 2019 a Bologna", "uno scritto inviato ad alcuni compagni anarchici che dovevano tenere una riunione in quella città"; l'articolo "Quale Internazionale? Intervista e dialogo con Alfredo Cospito dal carcere di Ferrara" "suddivisa in tre parti a partire dal novembre 2018 e fino al febbraio 2020" e pubblicata sulla rivista "Vetriolo"; l'"Autismo degli Insorti", un articolo pubblicato sul n. 9 della rivista clandestina Fenrir; il comunicato "Contributo giornate anti — carcerarie a Bure"; nonché una serie di pubblicazioni compendiate nell'annotazione della Digos della Questura di Torino, compiutamente elencate a pag. 22 e 23 dell'impugnato decreto, che si sostanziano in contributi redatti dal Cospito in occasione di iniziative di solidarietà promosse dagli anarchici.

Ebbene, il Ministro ha al riguardo osservato come "sembra evidente come il regime di Alta Sicurezza cui attualmente Alfredo Cospito è sottoposto non sia assolutamente idoneo ad impedirgli di continuare a porsi come un elemento di riferimento per le cellule anarchiche più attive e pericolose. Negli ultimi 4 anni Cospito ha continuato, facendo uscire dal carcere documenti che sono stati poi capillarmente diffusi dai siti d'area, a riproporre con forza le tematiche rivoluzionarie fomentando i soggetti più predisposti alle azioni violente, a sollecitare la commissione di attentati, a criticare gli anarchici che sostengono forme di lotta diverse dalla lotta armata, a sostenere ed esaltare le cellule anarchiche ed insurrezionaliste che hanno commesso atti criminali. La possibilità fino ad ora consentita a Cospito di diffondere le sue tesi per l'incitamento allo scontro diretto ed armato con le istituzioni e con il potere deve essere considerata come particolarmente pericolosa posta la sua capacità di porsi come una figura da emulare per la sua condizione di perseguitato politico...sono i documenti più recenti, quelli scritti durante la detenzione e

destinati ai compagni anarchici in libertà che dimostrano in modo evidente la pericolosità di Cospito...si tratta di affermazioni che non si limitano al proselitismo, ma rappresentano un'istigazione a riproporre la commissione di delitti con finalità terroristiche...".

Pertanto, risulta incontestabile come nel decreto ministeriale viene stigmatizzata l'attività comunicativa del Cospito con cui esprime le sue idee- attività che, è dirimente evidenziarlo, non è veicolata dallo stesso in maniera occulta all'esterno, proprio perché non rivolta a specifici soggetti e tantomeno a presunti associati, ma si sostanzia in un'attività interamente pubblica che viene dallo stesso apertamente diffusa all'esterno, ovvero inviata alle assemblee o ai giornali anarchici, e che viene poi a sua volta altrettanto pubblicamente divulgata da questi ultimi attraverso il web, nei notori siti d'area ovvero di controinformazione – e, proprio nella misura in cui la stessa viene expressis verbis definita non come mero proselitismo, ma come una vera e propria istigazione, l'attività in esame viene ritenuta sintomatica e dimostrativa della pericolosità del Cospito, e della conseguente e supposta necessità di arginare la predetta pericolosità, rectius di impedire la perpetrazione del reato di istigazione, tramite il regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis O.P.

Al riguardo, preme rammentare come proprio in relazione all'attività comunicativa in esame – in particolare con riguardo agli scritti "Quale Internazionale", "Contributo per l'assemblea del 9 giugno 2019 a Bologna" e "Contributo giornate anti-carcerarie a Bure" – il Cospito è stato destinatario di ordinanza genetica impositiva della misura custodiale di massimo rigore emessa in data 28/10/21 dal Gip del Tribunale di Perugia Dott. D'Andria in relazione al delitto di cui all'art. 414 commi 1, 3 e 4 c.p..

Ebbene, l'ordinanza in esame è stata annullata per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dal Tribunale del Riesame (all.10) sulla scorta della considerazione per cui gli scritti in esame si sostanziano "nell'esposizione da parte di Cospito del suo pensiero anarchico che, come tale, è manifestato attraverso l'uso di una terminologia non convenzionale, violenta e come tale socialmente riprovevole. Tuttavia questo non è sufficiente per ricondurre quanto scritto e divulgato nell'ambito di applicazione dell'art. 414 comma 3 c.p. Non basta, infatti, che tali frasi siano da un soggetto dichiaratamente legato all'anarchia, colpevole di gravissimi delitti in materia di terrorismo, per considerarle come istigatorie. Non è sufficiente neppure che tali frasi siano riportate su un giornale anarchico e quindi rivolte, in modo prevalente, a soggetti che a vario modo condividono l'ideale anarchico e quindi non sono l'impulso istigatorio...**Tali esternazioni sono** refrattari recepire perfettamente compatibili con la dottrina anarchica che propugna proprio l'abolizione di ogni forma di governo sull'individuo e quindi dello Stato nonché del rifiuto dell'economia capitalistica a vantaggio di un'economia fondata sulla cooperazione".

In altre parole, il Tribunale del Riesame ha sostanzialmente riconosciuto come l'attività comunicativa in esame – che non è stata ritenuta, neppure nell'ordinanza genetica impositiva, destinata agli associati del Cospito, bensì ad una cerchia indistinta di persone che condividono l'ideale anarchico - è volta alla propaganda delle idee di adesione alla violenza politica, non specificata, rivoluzionaria degli anarchici, ovvero alla propaganda di un metodo di sovversione violento, di un'ideologia che presenta delle peculiari connotazioni violente, ragion per cui la stessa in passato era punita tramite l'art. 272 c.p.

In ogni caso, focalizzando di nuovo precipuamente l'attenzione sulla censura in esame, preme evidenziare come a prescindere dall'annullamento della predetta ordinanza da parte del Tribunale della Libertà, e dunque anche qualora la stessa fosse stata confermata, risulta comunque ictu oculi evidente l'utilizzo illegittimo ovvero distorto che è stato effettuato dello strumento dell'art. 41 bis comma 2 O.P. - che non è teso, preme ribadirlo, ad impedire la perpetrazione del reato di istigazione, ma che è stato inserito nell'ordinamento giuridico unicamente con la precipua finalità di recidere i collegamenti tra il detenuto e l'associazione eversiva di appartenenza, ratio della norma rispetto della quale non è consentito compiere un'interpretazione estensiva in malam partem - in quanto tramite lo stesso il Ministro ha inteso perseguire la finalità di interrompere e impedire al Cospito di continuare a esternare il proprio pensiero politico, attività, tra l'altro, pubblica, pertanto né occulta né segreta; destinata non agli associati, bensì ai soggetti gravitanti nella galassia anarchica; e che, secondo quanto espressamente ritenuto dal Tribunale del Riesame di Perugia, si risolve, al più, in una propaganda sovversiva violenta, che il legislatore ha comunque considerato non più punibile.

Al contempo, oltre alla violazione della ratio della norma compiuta dal Ministro per come finora esplicitata, risulta al contempo evidente come se l'obiettivo che lo stesso voleva effettivamente perseguire era quello di impedire che il Cospito comunicasse con l'esterno, al fine di presuntivamente evitare che lo stesso istigasse soggetti che non fanno parte di alcuna associazione ma che come singoli, nell'ambito della "Fai – metodo", potrebbero compiere attentati con finalità di terrorismo, ovvero azioni qualificate, lo stesso avrebbe avuto la possibilità di azionare strumenti idonei allo scopo ma molto meno invasivi – quali, a titolo esemplificativo, il collocamento del Cospito in una sezione AS2 senza ulteriori anarchici; la sottoposizione dello stesso a misure cautelari per il reato di istigazione, evenienza effettivamente occorsa, seppur annullata in sede

di riesame; la richiesta da parte della Direzione dell'Istituto al Magistrato di Sorveglianza dell'applicazione del visto di censura sulla corrispondenza – e con i quali il Ministro avrebbe raggiunto il predetto fine perseguito senza sacrificare i colloqui visivi e telefonici con i familiari, la possibilità di permanere all'aperto per non più di due ore al giorno, acquistare libri e riviste, ecc ovvero senza l'adozione delle restrizioni di cui al comma 2 quater dell'art. 41 bis O.P. che, per l'afflittività che fisiologicamente le connota, non hanno termini di paragone nell'ordinamento giuridico.

Pertanto, risulta incontestabile come, proprio sulla scorta dell'evidenziata non corrispondenza dell'atto ministeriale alla sua funzione legale, le limitazioni imposte tramite lo stesso al Cospito, proprio perché non strettamente correlate con le esigenze di ordine e sicurezza perseguite dal comma 2 dell'art. 41 bis O.P, assumono natura ingiustificatamente e puramente limitativa "divenendo ingiustificate deroghe all'ordinario regime carcerario, con una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale" (sentenza n. 351 del 1996, richiamata da ultimo anche dalla sentenza n. 97/2020).

Tutto ciò premesso e considerato la difesa chiede che l'Ecc.mo Tribunale di Sorveglianza adito, in accoglimento del presente reclamo, voglia annullare il decreto di sottoposizione al regime di cui all'art. 41 bis comma 2 O.P. oggetto della presente impugnazione.

Roma, 21/05/22

Con osservanza

Avv. Flavio Rossi Albertini